

**CORTE dei CONTI – SICILIA – Sent. n.2090 del 25.07.2008**

omissis

**F A T T O**

Con sentenza n. 50/07, divenuta irrevocabile il 9 luglio 2007, il Giudice per le indagini preliminari di Trapani condannava X. X., nella qualità di dirigente medico del reparto di pediatria del presidio ospedaliero “San Vito e Santo Spirito” di Alcamo, alla pena di anni 2, mesi 1 e giorni 10 di reclusione per il reato di peculato.

A conclusione del procedimento penale è stato definitivamente accertato che l’odierno convenuto, esercente l’attività libero professionale in regime di “intra moenia” in base all’autorizzazione ricevuta il 12 gennaio 2005, si era appropriato di somme di denaro di spettanza dell’A.U.S.L. n.x, percepite a titolo di onorario per l’attività professionale svolta.

Il Pubblico ministero aveva chiesto il rinvio a giudizio dell’X. a seguito degli esiti di una verifica fiscale disposta dall’Agenzia delle entrate di Trapani, in data 4 maggio 2005, nel corso della quale era emerso che il menzionato professionista, nel periodo compreso tra il 12 gennaio ed il 4 maggio 2005, aveva effettuato, nell’ambito dell’attività libero professionale in regime “intra moenia”, alcune visite percependo il relativo compenso, ma comunicando all’A.U.S.L. n. x di Trapani un numero di visite inferiore a quelle realmente effettuate.

Dai fatti accertati nella sede penale, quindi, risultava che la condotta illecita dell’odierno convenuto aveva causato all’erario un danno patrimoniale di €3.850,00, corrispondente alla quota di spettanza dell’A.U.S.L. degli importi percepiti per le visite effettuate e non riversate, all’Azienda in questione, entro il termine previsto.

Al danno sopra indicato, si aggiungeva quello relativo alla spesa sostenuta dall’A.U.S.L. n. x per la costituzione di parte civile nel procedimento penale a carico dell’X., nella misura di € 2.608,00 determinata con la menzionata sentenza n. 50/07.

Inoltre, in sede di giudizio penale veniva accertato il danno all’immagine ed al prestigio causato all’Azienda sanitaria dalla condotta illecita dell’X., quantificato, dallo stesso Tribunale di Trapani, “con criterio equitativo”, in complessivi €10.000,00.

Con invito a dedurre datato 31 agosto 2007, notificato il 6 settembre 2007, la Procura regionale, sulla base dei fatti accertati nella sede penale contestava al convenuto il danno erariale per complessivi €6.458,00, di cui €3.850,00 corrispondente agli importi dovuti all’Azienda sanitaria per le visite effettuate dal convenuto ed € 2.608,00 per rimborso delle spese sostenute dall’Amministrazione per la costituzione di parte civile nel procedimento innanzi al Giudice penale.

In aggiunta al danno patrimoniale, il Pubblico Ministero chiedeva il risarcimento di quello causato dalla condotta illecita dell’odierno convenuto all’immagine dell’Azienda U.S.L. n. x, nello stesso importo quantificato dal Giudice penale in €10.000,00, applicando il criterio equitativo.

Con successivo invito a dedurre datato 13 settembre 2007, notificato il 28 settembre 2007, la Procura regionale procedeva alla contestazione dell’ulteriore danno patrimoniale di € 5.164,55, corrispondente agli importi liquidati dall’Amministrazione a titolo di indennità di esclusiva per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2005, e non dovuta in conseguenza dell’attività professionale svolta dal sopra menzionato sanitario in violazione del contratto individuale di lavoro.

Con nota datata 10 settembre 2007 il dott. X. formulava richiesta di audizione personale.

Nel corso dell’audizione, avvenuta il 22 ottobre 2007, il convenuto depositava le proprie memorie difensive, fornendo la propria analitica ricostruzione dei fatti.



Lo stesso dott. X., comunque, in merito alla contestazione del danno erariale conseguente all'omesso versamento alla A.U.S.L. n. x di Trapani dei proventi delle visite effettuate e non comunicate all'Amministrazione, faceva presente che il relativo importo di €3.850,00, determinato dal Tribunale di Trapani, era stato oggetto di sequestro e di successiva confisca, già eseguita.

Con le stesse deduzioni difensive, lo stesso convenuto sosteneva l'infondatezza della contestazione di responsabilità per la parte relativa al danno all'immagine.

In merito al diverso profilo di danno rappresentato dalla Procura con il secondo invito a dedurre in merito all'indennità di esclusiva, il dott. X. produceva la nota datata 23 ottobre 2007, con la quale faceva rilevare che le prestazioni senza emissione di ricevuta erano state effettuate nel corso di quattro mesi e non per il periodo contestato di cinque mesi (dal gennaio al maggio 2005) e, quindi, chiedeva la riduzione dell'addebito in questione.

Condividendo parzialmente le argomentazioni difensive, la Procura riteneva di dover ridurre l'addebito in quanto l'importo di danno patrimoniale è stato di fatto risarcito mediante la confisca operata sulle disponibilità del deposito bancario intestato all'odierno convenuto.

In conseguenza, l'addebito formulato con l'invito a dedurre del 31 agosto 2007, veniva ridotto escludendo l'importo della somma di €3.850,00 oggetto della confisca.

In conclusione, per i motivi sopra esposti la Procura richiedeva la condanna dell'odierno convenuto al risarcimento, in favore dell'Azienda U.S.L. n. x di Trapani, del danno patrimoniale determinato complessivamente in €6.739,64 (€2.608,00 + 4.131,64) e di quello all'immagine nella misura di €10.000,00, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali, nonché alle spese del presente giudizio.

Con conclusioni depositate in data 7 aprile 2008, il Procuratore regionale comunicava alla Sezione che, a seguito dell'avvio del giudizio contabile, il convenuto aveva provveduto alla conciliazione, presso la sede dell'ufficio del Lavoro di Trapani, riconoscendo in maniera integrale il debito contestato.

Con nota prot. N. 1103 del 28 marzo 2008 l'AUSL n. x di Trapani comunicava l'avvenuta definizione della vertenza con il risarcimento dell'intero danno contestato.

Pertanto la Procura chiedeva di dichiarare estinto il giudizio per l'integrale rifusione del danno erariale e quello all'immagine.

In udienza il PM confermava la richiesta di dichiarazione di estinzione del giudizio.

## **DIRITTO**

Rileva il Collegio che il pregiudizio erariale di cui è causa, costituito dalla mancata acquisizione di entrate, è derivato dall'aver effettuato il dott. X., nel periodo compreso tra il 12 gennaio ed il 4 maggio 2005, nell'ambito dell'attività libero professionale in regime "intra moenia", alcune visite percependo il relativo compenso, ma comunicando all'A.U.S.L. n. x di Trapani un numero di visite inferiore a quelle realmente effettuate.

Deve essere, al riguardo, pienamente affermata la responsabilità del convenuto; deve, peraltro, rilevarsi che il dott. X., nelle more del giudizio, ha provveduto a riversare alla AUSL n. x di Trapani l'intero importo dovuto.

Può quindi allo stato affermarsi che il dott. X. ha integralmente rifiuto le somme di cui aveva omesso il versamento e che costituivano il danno contestatogli, ancorché l'estinzione integrale del debito abbia avuto luogo nelle more del giudizio instaurato dal Procuratore regionale.

Il che comporta l'adozione di una sentenza che definisca il processo in rito, dovendo questa Sezione valutare non solo l'originaria sussistenza dell'interesse ad agire, ma anche la sua permanenza fino al



momento della decisione e, quando esso sia venuto meno in dipendenza di fatti sopravvenuti, emettere sentenza che dia atto della cessazione della materia del contendere.

Non può essere revocato in dubbio che tali condizioni risultano verificatesi nella fattispecie in esame, in ragione della obbiettiva constatazione che la pretesa attrice è stata soddisfatta in misura piena successivamente all'instaurazione del giudizio e che tale soddisfazione fa venir meno ogni concreto interesse dei contendenti alla prosecuzione del giudizio stesso, come più volte affermato dalla Corte di Cassazione (da ultimo, espressione di un orientamento che prevede la dichiarazione della cessazione anche d'ufficio, prescindendo dalla volontà delle parti, si vedano Cass. Sez. L 7/09/2005 n. 17815; Sez. 3<sup>^</sup>, 31/05/2005 n. 11581; Sez. 1<sup>^</sup>, 28/07/2004 n. 14194).

La dichiarazione della cessazione della materia del contendere è del pari ammessa dalla giurisprudenza della Corte dei conti (per tutte, Sez. Umbria 27/008/2001 n. 361; idem 10/06/2004 n. 263; Sez. III App. 1/04/2003 n. 137), pur in assenza di una norma che espressamente preveda siffatta formula di definizione del processo (né nel relativo regolamento di procedura né nel comune rito civile, cui occorre fare riferimento ex art. 26 R.D. 1038/1933), salva, tuttavia, la sommaria delibazione del merito della causa al solo fine della pronuncia sulle spese, in base al principio della c.d. soccombenza virtuale, pacificamente ammesso nella giurisprudenza civile (cfr. Cass., Sez. L, 21/06/2004 n. 11494; Sez. L, 25/08/2005 n. 17334) e puntualmente recepito da quella contabile.

Ritiene la Sezione che la declaratoria della cessazione della materia del contendere nei casi di integrale rifusione del danno da parte del convenuto non escluda l'accertamento di una sua virtuale soccombenza (ossia della sua originaria responsabilità), con conseguente condanna "al rimborso delle spese a favore dell'altra parte" (lo Stato) ex art. 91 del codice di procedura civile.

Difatti il convenuto avrebbe potuto evitare il giudizio mediante la rifusione del danno contestato già prima dell'atto di citazione, in quanto edotto dell'ulteriore sviluppo della vicenda giudiziaria attraverso l'invito a dedurre ritualmente notificato ai sensi dell'art. 5 della legge n. 19 del 1994 e successive modificazioni (Sezione giurisdizionale Regione Umbria 22 luglio 1996 n. 285, nonché Sez. III Centr. 1 aprile 2003 n. 137/A, Sez. Toscana, 4 febbraio 2005, n° 40).

Il dott. X. va quindi condannato al pagamento delle spese del giudizio in considerazione del fatto che l'integrale rimborso da parte dello stesso delle somme indebitamente trattenute si è concretizzato dopo l'introduzione del giudizio.

Le spese processuali si liquidano come da dispositivo.

### **P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando:

- a) dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine al giudizio promosso dal Procuratore regionale nei confronti del dott. X. X.
- b) condanna il predetto al pagamento delle spese processuali determinate, fino alla pubblicazione della presente sentenza, in complessivi €162,05 (euro centosessantadue/05).

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 15 aprile 2008.

omissis

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 25 luglio 2008

omissis